

V.G. 93/2013

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Prima Sezione Civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Vito Frallicciardi - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Marianna Lopiano - Consigliere -

sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale del 27 marzo 2013, ha deliberato di emettere la presente

O R D I N A N Z A

nel procedimento civile iscritto al n. **93/2013 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione e da trattarsi in camera di consiglio** ed avente ad oggetto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., con ricorso depositato l'11 febbraio 2013, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, in composizione collegiale, il 22 gennaio 2013, nel corso del procedimento prefallimentare ivi iscritto al n. 8/2013 del registro dei ricorsi di fallimento,

DA

(1) **Giuseppe LEMBO**, nato a Torre del Greco (NA) il 13 giugno 1937 ed ivi residente alla Via G. Marconi n. 56, piano 1°, int. 2 (codice fiscale LMBGPP37H13L259R), e (2) **Leonardo LEMBO**, nato a Napoli il 6 luglio 1966 e residente in Torre del Greco, alla Via G. Marconi n. 56, piano 2°, int. 3 (codice fiscale LMBLRD66L06F839W), entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale, Isola E/2, presso lo studio Fimmano (indirizzo di posta elettronica certificata: francescofimmano@pec.dirittoitalia.it), e rappre-

sentati e difesi dagli avv.ti prof. Francesco Fimmanò (codice fiscale FMMFNC68H19F839Y) e Leandro Traversa (codice fiscale TRVLDR72S17A794E) per atto a margine di detto ricorso - reclamanti -

CONTRO

(3) la **CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DEIULEMAR COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.** (codice fiscale non indicato in atti), pendente innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, costituitasi in persona dei Curatori, prof. avv. Giorgio Costantino, dr. Vincenzo Masciello e dr.ssa Antonella De Luca, giusta l'autorizzazione rilasciata dal Giudice delegato alla procedura concorsuale con decreto del 21 febbraio 2013, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via Caracciolo n. 15, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Ruggiero, insieme agli avv.ti prof. Massimo Fabiani (codice fiscale FBNMSM58A02F965M; pec avvmassimofabiani@ordineavvocativrpec.it), Roberto Marinoni (codice fiscale MRNRRRT62P17F250E; pec roberto.marinoni@milano.pecavvocati.it) e prof. Giuseppe Trisorio Liuzzi (codice fiscale TRSGPP54A02A662M; pec giuseppe.trisorioluzzi@studiotrisorioliuzzi.it), che la rappresentano e difendono per atto in calce alla sua memoria di costituzione, depositata il 27 febbraio 2013 - resistente -

E

nel quale sono intervenute (4) **Maria Luigia LEMBO**, nata a Torre del Greco il 27 giugno 1929 (codice fiscale LMBMLG29H67L259E), e (5) **Giovanna IULIANO**, nata a Napoli il 24 giugno 1967 (codice fiscale LNIGNN67H64F839V), entrambe rappresentate e difese, per atto a margine della comparsa mediante la quale si sono costituite nel procedimento di primo grado, dagli avv.ti Renato Nigro (codice fiscale NGRRNT40S24F839O) e Giorgio Iuliano (codice fiscale LNIGRG44S16G902Z), con studio in San Giorgio a Cremano

(NA), alla Via Matteotti n. 23 (indirizzo di posta elettronica certificata: studiolegaleiuliano.legalmail.it)

- interventrici -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso in esame Giuseppe e Leonardo Lembo, invocando l'art. 669-terdecies c.p.c., hanno proposto reclamo avverso il provvedimento, denominato "ordinanza", in data 22 gennaio 2013 con cui il Tribunale di Torre Annunziata – nel corso del procedimento attivato, con ricorso depositato l'11 gennaio 2013, dalla Curatela del fallimento della Deiu-lemar Compagnia di Navigazione S.p.A. per la dichiarazione del fallimento di Michele Iuliano, Maria Luigia Lembo, Giovanna Iuliano, Giuseppe Lembo, Leonardo Lembo, Lucia Boccia, Angelo Della Gatta, Pasquale Della Gatta e Micaela Della Gatta – ha, in forza dell'art. 15, co. 8, 1.f., in composizione collegiale e senza previamente instaurare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, autorizzato la Curatela ricorrente a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili e dei crediti appartenenti o nella disponibilità dei soggetti passivi dell'istanza di fallimento, fino alla concorrenza della somma di € 1.251.698.509,00, nonché inibito ai medesimi soggetti il compimento di atti di disposizione del loro patrimonio.

2. A sostegno della loro impugnazione, i reclamanti hanno dedotto che il provvedimento impugnato deve considerarsi nullo e/o inefficace poiché: (1) erroneamente qualificato "ordinanza", anziché decreto, in violazione di quanto disposto dall'art. 15, co. 8, 1.f.; (2) non contenente la fissazione del termine per la sua notificazione ai soggetti destinatari delle misure cautelari con esso disposte; (3) non seguito dalla sua notificazione a tali soggetti nel termine perentorio di otto giorni di cui all'art. 669-sexies, co. 2, c.p.c.; (4) non con-

tenente la fissazione dell'udienza di comparizione delle parti destinata alla sua discussione prodromica alla sua conferma, revoca o modifica.

3. Costituendosi innanzi a questa Corte, la Curatela del fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. ha contestato sia l'ammissibilità che la fondatezza del reclamo.

4. Le interventrici Maria Luigia Lembo e Giovanna Iuliano hanno invece aderito al reclamo, chiedendone l'accoglimento.

5. In occasione dell'odierna udienza camerale, i reclamanti hanno prodotto copia dell'ordinanza in data 12/18 marzo 2013 con cui il Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo anche i reclami proposti a quell'Ufficio da loro e da Maria Luigia Lembo e Giovanna Iuliano, ha revocato «*il provvedimento di sequestro conservativo adottato ... il 22.1.2013, dichiarandolo nullo*», ed hanno pertanto chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e che le spese di causa siano regolate secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale; ed identica richiesta ha formulato la Curatela resistente; mentre le interventrici si sono rimesse alla decisione di questa Corte, riportandosi comunque ai propri scritti difensivi.

6. Sebbene l'ordinanza in data 12/18 marzo 2013 del Tribunale di Torre Annunziata abbia (apparentemente) revocato (soltanto) «*il provvedimento di sequestro conservativo adottato ... il 22.1.2013, dichiarandolo nullo*», le ragioni poste a suo fondamento inducono a dare alle sue statuizioni un'interpretazione ampia e dunque comprensiva anche dell'inibitoria disposta con l'«*ordinanza*», sia qui che lì, impugnata, come, d'altronde, evidentemente ritenuto anche dalle parti costitutesi innanzi a questa Corte.

7. Il venir meno del provvedimento oggetto di impugnazione (anche) dinanzi a questa Corte non è però sufficiente affinché possa qui dichiararsi cessata la materia del contendere, giacché una siffatta pronunzia mal si attaglia alla fattispecie, presupponendo l'ammissibilità del reclamo in esame (in questo senso cfr. Cass., 24 gennaio 2006, n. 1315, secondo cui, «*in tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere postula come suo presupposto l'ammissibilità del ricorso, dovendosi, in caso contrario, senz'altro procedere alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso stesso*». Conf. Cass., 6 giugno 2003, n. 9143), che va invece esclusa.

Ciò perché – ad avviso di questa Corte, consapevole degli attualmente incerti esiti del dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul tema – «*i provvedimenti cautelari o conservativi*» adottati dal tribunale nel corso del procedimento prefallimentare ai sensi dell'art. 15, co. 8, l.f. non possono essere impugnati mediante lo strumento del reclamo di cui all'art. 669-terdecies c.p.c., dalla pur estremamente sintetica formulazione del medesimo ottavo comma dell'art. 15 l.f. emergendo con sufficiente chiarezza la loro incompatibilità con la disciplina del cd. procedimento cautelare uniforme e, in particolare, con quella del cd. reclamo cautelare di cui al cit. art. 669-terdecies.

Stabilendo che i provvedimenti in questione – oltre a poter essere emessi soltanto nel corso del procedimento prefallimentare, come può desumersi indirettamente dall'espressa limitazione della loro efficacia alla durata di tale procedimento, e dal tribunale innanzi al quale pende tale procedimento in composizione collegiale, non potendosi attribuire diverso significato all'attribuzione del relativo potere al «*tribunale*» nell'ambito di un articolo in cui si tengono ben distinte le funzioni attribuite ad organi monocratici del medesimo ufficio giudiziario – «*vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revoca-*

ti con il decreto che rigetta l'istanza», l'ottavo comma dell'art. 15 l.f. induce infatti a ritenere che, secondo la *mens legis*, essi possano essere emessi (o negati) soltanto *inaudita altera pars* e con un decreto il cui vaglio (nel primo caso) è riservato al momento (fisiologicamente assai prossimo) in cui il medesimo tribunale dovrà, a contraddittorio integro, decidere se accogliere o rigettare l'istanza di fallimento.

Né può sospettarsi che quest'interpretazione sia in contrasto con la Costituzione, che non impone al legislatore di prevedere l'impugnabilità dei provvedimenti cautelari.

8. Peraltro, questa Corte ha più volte, anche di recente, affermato che, in linea generale, il reclamo avverso i provvedimenti di natura cautelare emessi da un tribunale in composizione collegiale va, nel silenzio del legislatore, proposto ad altra sezione del medesimo tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino, che ovviamente dovrà deciderlo sempre in composizione collegiale.

Questa soluzione pare infatti quella maggiormente consentanea alla logica sottesa alla peculiare previsione di cui al secondo comma dell'art. 669-terdecies c.p.c., che prevede che i reclami avverso i provvedimenti di carattere cautelare adottati dal tribunale (come di regola) in composizione monocratica vanno proposti allo stesso tribunale, che dovrà deciderli in composizione collegiale e senza la partecipazione del magistrato che ha adottato il provvedimento reclamato, mentre i reclami avverso i provvedimenti di natura cautelare adottati dalla corte d'appello (che, almeno di norma, deve adottarli in composizione collegiale) vanno proposti ad altra sezione della stessa corte d'appello o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina, con ciò sembrando privilegiare, nell'individuare il giudice del reclamo cautelare, i criteri della prossimità fisica dell'organo giudicante e dell'alterità soggettiva dei suoi componenti, rispetto a quello, tipico delle impugnazioni dei provvedimenti di merito,

della devoluzione del giudizio all'ufficio giudiziario di grado superiore.

La medesima soluzione inoltre è in grado anche di spiegare meglio perché il terzo comma dello stesso art. 669-terdecies c.p.c., al fine di disciplinare il procedimento di reclamo cautelare, richiami le previsioni dettate per il procedimento camerale di primo grado dagli artt. 737 e 738 c.p.c. e non anche quelle dettate per il reclamo alla corte d'appello dei provvedimenti camerale adottati dal tribunale dell'art. 739 c.p.c.

Pertanto, anche a volerlo ritenere ammissibile in forza di quanto previsto dall'art. 669-quaterdecies c.p.c., il reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti di natura cautelare emessi nel corso del procedimento prefallimentare dal tribunale in composizione collegiale, come quello avverso ad ogni provvedimento cautelare adottato al tribunale in composizione collegiale, dovrebbe, ad avviso di questo Collegio, essere proposto ad altra sezione del medesimo tribunale o, in mancanza, al tribunale più vicino.

9. L'estrema opinabilità, allo stato, di entrambe le soluzioni interpretative che impongono, ad avviso di questa Corte, di ritenere ammissibile il reclamo in esame costituisce tuttavia ragione sufficiente per compensare integralmente le spese tra le parti.

P. Q. M.

dichiara il suindicato reclamo inammissibile e compensa integralmente le relative spese tra le parti.

Così deciso in Napoli, il 3 aprile 2013.

CORTE APPELLO NAPOLI
Depositata in Cancelleria
oggi, 17/4/2013
IL CANCELLIERE

Il Presidente

(dr. Vito Frallicciardi)